

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535
Via Stazione 92
30029 San Stino di Livenza (VE)
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475
fax 0039/0421/473450
roberto@studiomacro.it
www.studiomacro.it



S.Stino, 10/11/2020

OGGETTO: DECRETO RISTORI BIS

Comunichiamo le principali novità del Decreto Legge 149 del 09/11/2020 (Ristori 1 Bis) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ieri sera.

In *GRASSETTO* sono le parti di spettanza solo alle imprese e persone dislocate nelle Regioni Rosse e Arancio.

Le Regioni Rosse ed Arancio sono, dopo le modifiche di ieri:

Rosse - Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d'Aosta, Alto Adige.

Arancio - Puglia, Sicilia, Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria, Toscana

Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 è aumentato di un ulteriore 50 per cento.

E' riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Alle imprese operanti nei settori riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, nonché' alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020

Non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale (IMU), che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535
Via Stazione 92
30029 San Stino di Livenza (VE)
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475
fax 0039/0421/473450
roberto@studiomacro.it
www.studiomacro.it



delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), operanti nei settori economici individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto e nell'Allegato 2 al presente decreto, aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto è stabilito il rinvio al 30 aprile 2021 del termine relativo al versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto-legge, ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi

- a) ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte
- b) ai versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto.

I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all'articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria INAIL.

E' altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all'INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione. I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento

MACROGI Srl s.u.

C.F. e P.I. 01358340535
Via Stazione 92
30029 San Stino di Livenza (VE)
Cap.Soc. 11.000 euro i.v.

Tel.0039/0421/312475
fax 0039/0421/473450
roberto@studiomacro.it
www.studiomacro.it



della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Cassa Integrazione, sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid-19 per i periodi fino al 30/09/2020.

Limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione stessa, I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione limitatamente alle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori di alunni delle suddette scuole iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 o iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1000 euro.

Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all'Allegato 3 del presente decreto, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020.

Come capirete queste continue modifiche, spesso all'ultimo minuto, che si aggiungono alla mole immensa di obblighi fiscali, che non vengono in alcun caso eliminati o al massimo rinviati di qualche settimana, hanno ormai saturato le nostre capacità operative, stiamo cercando di gestire il tutto con il massimo impegno, chiediamo ai clienti di capire se non saremo sempre in grado di gestire in tempi brevi richieste specifiche o se comunichiamo le scadenze dei modelli F24 in tempi stretti, come noterete anche con questo Decreto non si stabilisce un rinvio generalizzato ma valido solo per alcuni settori e addirittura per alcune zone d'Italia, con conseguente analisi cliente per cliente e perdite infinite di tempo. Ci scusiamo quindi per eventuali ritardi, disguidi, errori.

Macroggi srl